

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpa Emilia-Romagna

END OF WASTE

Legge. 2 novembre 2019 n. 128,
GU 257 del 2/11/2019

La legge riscrive le disposizioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, riconoscendo nuovamente la possibilità per gli enti locali di rilasciare autorizzazioni "caso per caso". Non pienamente definita la questione dei controlli *ex post* sugli impianti in esercizio, in capo al Snpa (v. articolo in questa rivista a p. 20 a firma Giuseppe Bortone e Giovanni Fantini).

IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SU LEGITTIMAZIONE DEI COMUNI A SOLLEVARE OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Parere del Consiglio di Stato, Sezione I,
n. 01069 del 25 settembre 2019

Il parere reso alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'Adunanza di Sezione del 25 settembre 2019 ha per oggetto la "Legittimazione del <comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241". La Sezione ha escluso in via generale la "legittimazione" dei Comuni, che abbiano manifestato dissenso in seno alla Conferenza di servizi, a sollevare opposizione in sede di Consiglio dei ministri a tutela di interessi così detti "sensibili". Ciò in quanto le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, cui è riservata l'opposizione ex art. 14-quinquies, L. 241/1990, devono identificarsi in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria a esprimersi a tutela dei suddetti interessi; tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali. Il Consiglio di Stato, tuttavia, non esprime una conclusione in termini assoluti - valida una per volta per tutte e per tutti i casi applicativi, che neghi a priori il potere di opposizione comunale - e osserva che tale potere potrebbe invece ravvisarsi come sussistente allorché la pertinente legislazione speciale di settore, statale e regionale, abbia attribuito o delegato talune competenze (propriamente) di tutela ambientale ai Comuni. Il Consiglio di Stato evidenzia, quindi, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscono siffatte funzioni all'ente comunale.

BONIFICA DEI SITI INQUINATI. LA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLA SOCIETÀ SUBENTRANTE

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019

Con la sentenza in commento l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la bonifica di un sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, che sia subentrata per effetto di fusione per incorporazione e per condotte antecedenti al momento in cui la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico e i cui effetti dannosi permangono al momento dell'adozione del provvedimento. La risposta positiva alla trasmissibilità degli obblighi in questione è il frutto di un'interpretazione letterale dell'art. 2504-bis, comma 1, cc, che include espressamente nella vicenda traslativa in questione "gli obblighi delle società estinte", ovvero di quelle incorporate. Sul piano dogmatico la responsabilità civile per fatto illecito è espressione del principio declinato dal brocardo *cuius commoda, eius et incommoda* per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico formale si contrappone sul piano economico sostanziale una continuazione dell'originale impresa e della sottostante organizzazione aziendale.

DRAGAGGIO, IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA EX ART. 109 DECRETO 152/06

Corte di Cassazione Sentenza
n. 45844 del 12 novembre 2019

La Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da una Procura contro il dissequestro di un'area di bacino di un porto, ha ritenuto non si fosse in presenza di una delle ipotesi di deroga all'autorizzazione previste dall'art. 109 del Dlgs 152/06. L'eccezione alla regola dell'autorizzazione è infatti limitata, proprio a tutela del pregiudizio ambientale impattante nelle attività di scavo nei fondali: l'attività andava inquadrata nell'ambito di uno spostamento di cumuli di sedimenti all'interno del bacino del porto, non essendo diretta ad abbassare il livello del fondale medesimo.

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA MANUTENZIONE DEI BOSCHI RIPARIALI A FINI IDRAULICI

Delibera n. 1919 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna del 4 novembre 2019

Le Linee guida regionali definiscono un percorso metodologico capace di coniugare le esigenze di sicurezza idraulica con le




FOTO: WWW.EMILIAROMAGNATURISMO.IT

altrettanto importanti funzioni sociali e ambientali che i boschi ripariali svolgono, cercando, attraverso un'organica fase di programmazione, di intervenire laddove si presenta il problema, con modalità sostenibili da un punto di vista ambientale.

Con questo strumento di indirizzo, la Regione ha definito i contenuti, le modalità di elaborazione e di approvazione dei programmi di manutenzione dei boschi ripariali, i ruoli delle diverse strutture coinvolte nella gestione dei fiumi, tra cui Arpa Emilia-Romagna, le modalità di rilascio delle concessioni delle aree demaniali da parte di Arpa, nonché le modalità di intervento e di concessione delle aree demaniali in assenza dei suddetti programmi regionali durante la fase transitoria.

Ha inoltre definito le modalità di monitoraggio degli interventi, al fine di poterne valutare l'efficacia da un punto di vista idraulico e, nel contempo, le eventuali ripercussioni negative sull'ambiente fluviale, sia a livello di alterazione di habitat, sia per quanto concerne la presenza di specie animali e vegetali, nonché sulla qualità delle acque.

APPROVATA UNA NUOVA LEGGE PER ARPA TOSCANA

Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 132/2016 che modifica la legge regionale 30/2009

Il Consiglio regionale della Toscana ha varato, nella seduta del 5 novembre 2019, la riforma dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. La legge, approvata a maggioranza, adegua la norma esistente a quanto previsto dalla legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa). Il disegno perseguito è quello di creare un'Agenzia ambientale funzionale alla Regione, ma con più autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale.

LEGISLAZIONE NEWS